

## Edizione di mercoledì 3 Luglio 2019

### IVA

**Fattura, autofattura e integrazione: attenzione ai dati anagrafici**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### RISCOSSIONE

**Le semplificazioni per i versamenti previste dal Decreto crescita**

di Gennaro Napolitano

### IVA

**La fattura esclude il corrispettivo telematico**

di Sandro Cerato

### ENTI NON COMMERCIALI

**Il disegno di legge delega sullo sport approvato dalla Camera – II° parte**

di Guido Martinelli

### CONTENZIOSO

**Nessun litisconsorzio necessario in caso di omessa notifica dell'atto presupposto**

di Angelo Ginex

## IVA

---

### **Fattura, autofattura e integrazione: attenzione ai dati anagrafici**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il contenuto delle **autofatture** e delle **operazioni soggette ad integrazione "elettronica"** deve rispecchiare gli elementi previsti dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#): in particolare, i **dati anagrafici** relativi al cedente e al cessionario cambiano a seconda che trattasi di **autofatture** o di **integrazioni**.

Sul punto, la [circolare 14/E/2019](#) al **paragrafo 6.4** propone diversi **casi di compilazione**.

Il documento di prassi richiamato analizza, in primo luogo, l'ipotesi in cui il cessionario debba **integrare una fattura soggetta a reverse charge "interno"**.

Si tratta, ad esempio, delle **fatture per le prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici**, ricevute senza Iva ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#), che devono essere integrate dal committente con un **documento separato**.

Tale **"documento di integrazione"** può essere **invia**to facoltativamente allo SdI per ottemperare all'**obbligo di conservazione** a norma.

In tal caso, i **dati del cessionario/committente** vanno riportati nella sezione **"Dati del cedente/prestatore"** e nella sezione **"Dati del cessionario/committente"**.

Diverso è il caso dell'**autofattura per omaggi o per autoconsumo**: tale fattispecie richiede che i **dati del cedente/prestatore** siano indicati sia nella sezione **"Dati del cedente/prestatore"** che nella sezione **"Dati del cessionario/committente"**.

Si evidenzia che tale ipotesi richiede l'**emissione obbligatoria dell'autofattura elettronica**, con registrazione della stessa **solo nel registro Iva delle vendite** per consentire la liquidazione dell'Iva a debito.

Distinta casistica è, invece, quella del **mancato ricevimento della fattura** del fornitore entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, che richiede l'emissione di **un'autofattura elettronica "denuncia"** ad opera del cliente, nei trenta giorni successivi, al fine di evitare le sanzioni previste dall'[articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997](#) (**tipo documento TD20**).

Nel campo **"Dati del cedente/prestatore"** vanno inseriti i riferimenti del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, mentre nella sezione **"Dati del cessionario/committente"** vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, vale a dire il

cliente dell'operazione. Nella sezione “**Soggetto Emittente**”, infine, è necessario riportare il codice “CC” (cessionario /committente).

Esiste, inoltre, la possibilità che la **fattura venga emessa da un soggetto terzo, in nome e per conto del cedente**. L'onere di documentare l'operazione rimane in capo al soggetto individuato dalla legge, ossia il cedente o prestatore, tuttavia viene assolto avvalendosi di un terzo come, ad esempio, per le **società sportive dilettantistiche** ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 127/2015](#).

Il campo **cedente/prestatore** sarà valorizzato con i dati del cedente/prestatore così come i **dati del cessionario committente** saranno quelli propri del cessionario/committente ma il campo “**Soggetto Emittente**” dovrà essere **valorizzato con “TZ” (Terzo)**.

Come ricordato in premessa, i **dati anagrafici obbligatori della fattura** riflettono le **indicazioni dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972**.

Così, ad esempio, nel caso in cui nella fattura **non venga riportato il codice Rea** (Repertorio Economico Amministrativo) **non è necessario emettere una nota di credito** per correggere l'omessa informazione in quanto non è un elemento richiesto dal citato **articolo 21**: tale conclusione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione 208/E/2019**.

Nel caso specifico erano state inviate delle fatture elettroniche senza l'indicazione del codice Rea. L'Agenzia delle entrate ha precisato che le **norme civilistiche richiedono il numero di iscrizione nel registro delle imprese** negli atti e nella corrispondenza e, pertanto, anche nelle fatture.

Sulla base dell'**obbligo civilistico**, le specifiche tecniche della fattura elettronica ([Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018](#)) contengono le indicazioni dell'**Iscrizione REA tra gli elementi anagrafici** che devono essere obbligatoriamente valorizzati nei soli casi di società soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'[articolo 2250 cod. civ.](#).

L'[articolo 2250, comma 1, cod. civ.](#) prevede che «*Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati [...] l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione [...]*». L'omessa indicazione comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria** individuata nel successivo [articolo 2630 cod. civ. \(da 103 a 1.032 euro\)](#).

Non trattandosi però di un elemento richiesto dalle richiamate disposizioni Iva, l'assenza del codice Rea **non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni** e non obbliga all'emissione di alcuna nota di variazione ex [articolo 26 D.P.R. 633/1972](#). Tale strumento è comunque utilizzabile laddove, nei tempi ed al ricorrere delle ipotesi individuate nell'articolo citato, si debba/voglia operare una **variazione dell'imponibile o dell'imposta e, unitamente, far emergere il numero REA**.

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## RISCOSSIONE

---

### ***Le semplificazioni per i versamenti previste dal Decreto crescita***

di Gennaro Napolitano

L'**articolo 4-quater D.L. 34/2019** (recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”), introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione, prevede **“semplicazioni in materia di versamento unitario”**.

In particolare, con la disposizione in esame viene **ampliato** il novero dei **tributi** che possono essere versati attraverso l’utilizzo del **modello di pagamento unificato F24**.

In primo luogo, oggetto di modifica è il **comma 2** dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), che contiene l’elenco dei **“debiti tributari”** rientranti nell’ambito applicativo del c.d. **“versamento unitario”**.

A tale elenco, infatti, vengono aggiunte due lettere (**h-sexies** e **h-septies**) relative, rispettivamente, alle **tasse sulle concessioni governative** e alle **tasse scolastiche**. Pertanto, la possibilità di pagare utilizzando il **modello F24** viene estesa anche a questi due tributi.

Si ricorda che attualmente le tasse sulle concessioni governative e quelle scolastiche vengono versate tramite **bollettino di conto corrente postale**.

Lo stesso **articolo 4-quater** prevede espressamente che le novità in esame acquistano **efficacia** a partire dal **primo giorno del sesto mese successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita e, in ogni caso, **non prima del 1° gennaio 2020**.

Nelle **Schede di lettura** predisposte dal Servizio studi di Camera e Senato (**Dossier 123/5**), si precisa che, nella prospettiva di semplificazione procedurale perseguita dal legislatore, **“l’utilizzo del modello F24 consente di effettuare i pagamenti con modalità telematiche, nonché di introdurre i dati relativi al pagamento delle tasse scolastiche nella dichiarazione precompilata”**.

L’articolo in esame, inoltre, **modifica** anche la disciplina delle **modalità** e dei **termini** di **versamento** dell’aconto mensile dell’Irap dovuta dalle **amministrazioni statali** e dagli **enti pubblici** dettata dal [D.M. 421/1998](#).

In particolare, la norma interviene sul **comma 4** dell'[articolo 1 D.M. 421/1998](#), che regola il versamento delle **amministrazioni periferiche dello Stato**, anche a ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, degli **ordinatori secondari di spese statali** e delle **amministrazioni degli organi costituzionali**.

In base alla disciplina **ante Decreto crescita**, questi enti pubblici versano mensilmente l'acconto Irap a favore delle regioni e delle province autonome (*ex articolo 30, comma 5, D.Lgs. 446/1997*) “con **emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali (...) utilizzando apposito bollettino (...)**”.

Per effetto di quanto previsto dal **comma 3** dell'**articolo 4-quater D.L. 34/2019**, viene eliminato il riferimento ai **bollettini di conto corrente postali** e viene introdotta la possibilità di **versare l'aconto mensile Irap** mediante il sistema del **versamento unitario**, ossia utilizzando il **modello F24** (limitatamente, però, ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”).

Analoga modifica viene apportata al **comma 6** dello stesso **articolo 1 D.M. 421/1998**, la cui nuova formulazione prevede che “*gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive*” non più mediante **bollettino di conto corrente postale**, ma attraverso il **modello F24** (sempre limitatamente ai casi in cui non sia possibile il ricorso all’F24 Enti pubblici).

Attraverso l'**ampliamento** delle ipotesi in cui è possibile ricorrere al sistema del **versamento unitario**, il legislatore ha inteso proseguire nel percorso di **razionalizzazione** delle **modalità di pagamento** dei **tributi** nell’ottica della progressiva **semplificazione degli adempimenti fiscali** dei contribuenti.

**modello F24**, infatti, garantisce una **maggior efficienza** nella gestione dei pagamenti e, inoltre, già viene utilizzato per il pagamento di **numerosi** tributi.

Infine, l'**articolo 4-quater** del decreto crescita interviene sulla disciplina del **versamento dell'addizionale comunale all'Irpef** dettata dall'[articolo 1, comma 143, L. 296/2006](#) (legge finanziaria 2007) che, infatti, viene integralmente sostituito.

Nella sua nuova formulazione il comma in parola stabilisce che il **versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento**.

Le **modalità applicative** delle nuove regole, nonché i criteri per la **ripartizione giornaliera**, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta (avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali), dovranno essere stabiliti con un **successivo decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Con lo stesso decreto, inoltre, sarà fissato il **termine** a partire dal quale troveranno applicazione le **nuove modalità di versamento**.

Seminario di specializzazione

## L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **La fattura esclude il corrispettivo telematico**

di Sandro Cerato

**L'emissione della fattura, cartacea o elettronica** (in relazione al soggetto che la emette), **esclude l'obbligo di memorizzazione ed invio del corrispettivo telematico** per i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), i quali, a partire da oggi, lunedì **1° luglio**, in alcuni casi sono già chiamati all'obbligo di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

Deve a tal proposito essere ricordato che l'[articolo 17 D.L. 119/2018](#) (modificando l'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#)) ha esteso l'obbligo, a partire dal **1° gennaio 2020**, a tutti i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) di **memorizzazione ed invio dei corrispettivi elettronici**.

Tale obbligo è anticipato al **1° luglio per i soggetti (di cui allo stesso articolo 22) che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore ad euro 400.000**.

Sul punto, è opportuno ricordare che la determinazione del volume d'affari deve tener conto di **tutte le operazioni realizzate dal soggetto passivo**, e quindi anche quelle documentate da fattura, con la conseguenza che non sono pochi i soggetti coinvolti **nell'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** già a partire da oggi, **1° luglio**.

Restano esclusi fino alla fine del 2019 le situazioni in cui i corrispettivi sono **“marginali”**, ossia **non superano l'1% del volume d'affari realizzato nel 2018** (come precisato dal **D.M. 10.05.2019**).

È bene sottolineare che **l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** non cambia il rapporto esistente con la fattura di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), poiché il successivo **articolo 22** continua a prevedere **l'obbligo di emissione della fattura** da parte del commerciante al minuto (o di altro soggetto rientrante nell'ambito applicato dell'**articolo 22**) **laddove sia richiesta da parte del cliente**.

A tale proposito, è utile evidenziare che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 149 del 21.05.2019](#) ha precisato che **il soggetto passivo può emettere fatture anche in via facoltativa**, e quindi anche in assenza di una richiesta da parte dell'acquirente o committente.

Tale facoltà, infatti, può essere utile in quanto **fa venir meno l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico del corrispettivo**.

In merito a tale aspetto, la **recente circolare di Assonime (n. 14/2019)** evidenzia un aspetto

critico in merito al rapporto tra i due adempimenti, ossia il corrispettivo elettronico e la fattura elettronica, soprattutto per quanto riguarda l'**ambito soggettivo**.

Più in particolare, nella disciplina della fattura elettronica vi sono degli **esoneri di carattere soggettivo** (indicati nell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) che non si ritrovano nella disciplina dei corrispettivi telematici.

Ad esempio, si considerino i **soggetti che aderiscono al regime forfettario o a quello di vantaggio** (meglio conosciuto come regime dei “minimi”) che **sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica**, ma sono comunque obbligati alla **memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** (se rientrano nelle fattispecie di cui all’[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)).

In tale ipotesi, sostiene correttamente **Assonime**, tenendo conto della **risposta n. 149/2019 dell’Agenzia**, pare corretto ritenere che **l’emissione (sia pure volontaria) della fattura sostituisca l’obbligo del corrispettivo telematico, anche se la fattura è emessa in formato cartaceo**, trattandosi di soggetti che, come detto, **non hanno l’obbligo di fattura elettronica**.

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il disegno di legge delega sullo sport approvato dalla Camera – II° parte***

di Guido Martinelli

L'**articolo 5** (ex 4) del **disegno di legge sullo sport** approvato dalla **Camera dei deputati**, introduce il capo relativo alle **disposizioni in materia di professioni sportive**.

Importante per le potenziali ricadute appare, al **comma 1, lett. a)**, il riconoscimento del carattere “**preventivo – sanitario**” dell’attività sportiva volta “**al miglioramento della qualità della vita e della salute**”.

Se questi incisi potranno portare all’utilizzo **dell’esenzione da Iva per le attività sanitarie** in materia sportiva, questo **emendamento** costituisce sicuramente la novità avente le **maggiori conseguenze positive** rispetto a tutte le altre modifiche che il testo ha avuto nel dibattito parlamentare.

**Viene ricompreso tra i lavoratori sportivi anche il “direttore di gara”** e l’adozione di norme che maggiormente tutelino la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva nonché il principio della **pari opportunità nella pratica sportiva**.

Dovrà essere **riordinata** la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono **l’impiego di animali** riguardo agli aspetti sanitari e alla loro tutela e benessere.

L'**articolo 6**, in materia di **agenti degli atleti**, introduce la necessità di definire un **quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace** “anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti”.

L'**articolo 7**, all’interno della disciplina rivista per la **realizzazione di impianti sportivi**, contiene, al **comma 2, lett. f)**, l’enunciazione di un **principio** che potrebbe avere effetti “**sconvolgenti**” per il mondo dello sport.

Viene infatti enunciato un criterio che mira ad individuare “un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l’ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la **possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento che assicurino la sostenibilità economico – finanziaria della gestione e i livelli**

**di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi” purché non sussistano i requisiti di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice degli appalti.**

La norma supera la previsione dell'**articolo 90 L. 289/2002** che si limitava a precisare che la **gestione degli impianti sportivi** di proprietà pubblica dovesse essere concessa in via preferenziale a **società e associazioni sportive dilettantistiche**.

Non possiamo tacere come la norma, **di rilevante interesse per il mondo dello sport** e per l’investimento che le società e associazioni sportive effettuano sull’impianto sportivo pubblico che conducono in gestione, **appaia al limite della legittimità** in riferimento al **codice degli appalti** e alla [Direttiva 2006/123/CE](#), conosciuta come **Direttiva Bolkestein**, relativa ai **servizi nel mercato europeo comune**.

Viene ribadito che anche negli **impianti sportivi** i **distributori automatici di cibi e bevande** devono essere riservati a **elementi “salutistici”**.

L'**articolo 8** contiene due importanti novità. La prima, in analogia a quanto già previsto per gli **enti del terzo settore** (e, se ci è consentito, ciò rappresenta ulteriore prova che tra questi non sono ricomprese le **società e associazioni sportive dilettantistiche**), prevede l’adozione di **“misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica”** e l’altra volta al **“riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”**

L'**articolo 9** introduce l’obbligo di utilizzo del casco anche **“nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista”** nonché **“l’obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un’area per la sosta accuratamente delimitata e segnalata”**

Con un conclusivo **articolo 10** viene introdotta una **clausola di salvaguardia** sulla compatibilità di dette norme con quelle che **tutelano l’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano**.

Non possiamo fare a meno di rilevare come le modifiche adottate nel **primo percorso parlamentare** siano sicuramente servite ad introdurre **alcuni concetti chiave**, a fianco ad altri forse di minore interesse o incisività.

Sarà necessario capire se, in Senato, il testo verrà presentato come suscettibile di **ulteriori modifiche** (che lo costringerebbero a tornare alla Camera per una seconda approvazione) oppure se sarà **“blindato”** e quindi **approvato in via definitiva**.

In entrambi i casi i tempi, essendo poi necessario procedere con la stesura dei successivi **decreti delegati, non saranno brevi** per la definitiva operatività della riforma.

Si spera solo che si possa, anticipatamente, chiarire i reciproci compiti tra **Coni e Sport e salute spa**.

Lo sport lo sta attendendo con ansia.

Seminario di specializzazione

## LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### **Nessun litisconsorzio necessario in caso di omessa notifica dell'atto presupposto**

di Angelo Ginex

In tema di processo tributario, **non** è configurabile alcun **litisconsorzio necessario** tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una **cartella di pagamento** deducendo il **vizio** di notifica o l'invalidità dell'**atto presupposto** e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il **giudice non** può disporre **d'ufficio l'integrazione del contraddittorio** ma è interesse della parte evocata in giudizio instare per la **chiamata in causa** nei termini di legge.

È questo l'importante principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 14209 del 24.05.2019](#).

La vicenda muove dall'**impugnazione** di varie **intimazioni di pagamento** da parte di una società, la quale contestava sia **vizi propri**, sia il **merito** della pretesa impositiva.

L'impugnazione era, tuttavia, promossa soltanto **contro l'Agente della riscossione** e ciò induceva i giudici di prime cure a dichiarare **inammissibile il ricorso** per **violazione dell'articolo 102 c.p.c. e 14 D.Lgs. 546/1992**.

In particolare, detta pronuncia si fondava sull'assunto per il quale, nei casi in cui si muovono **eccezioni** relative anche al **merito** della pretesa, si configurerebbe un'ipotesi di **litisconsorzio necessario** tra Agente della riscossione ed Ente impositore.

Pertanto, incomberrebbe sul **contribuente l'onere di chiamare in causa entrambi gli Enti**.

A detta pronuncia seguiva il **ricorso in appello** da parte del contribuente e i giudici di seconde cure procedevano a **riformare la sentenza** di primo grado, chiarendo che spetterebbe all'**Agente della riscossione integrare il contraddittorio**, stante in ogni caso il litisconsorzio necessario tra i due Enti.

Non essendo ciò avvenuto ad opera della parte interessata, seguiva l'**annullamento** degli **atti impugnati**.

L'Agente della riscossione, dunque, **ricorreva per cassazione** deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per erronea applicazione degli [articoli 112 c.p.c. e 59 D.Lgs. 546/1992](#), nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della

sentenza, ex [articolo 360, comma 1 n. 5 c.p.c.](#)

Nella specie, esso deduceva che il **giudice del gravame** avesse **errato** nel non pronunciarsi tanto sull'eccepita **carenza** della propria **legittimazione passiva** per le contestazioni attinenti al merito della pretesa, quanto sulla subordinata istanza di **rimessione della causa al giudice di prime cure**, una volta rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'[articolo 59, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 546/1992](#).

Inoltre, dalla rilevata presenza di un litisconsorzio necessario e dalla mancata integrazione del contraddittorio, **mai** sarebbe potuta scaturire dal giudice del gravame una **pronuncia di annullamento** degli atti impugnati.

I Giudici di vertice, **accogliendo il ricorso** dell'Agente della riscossione, in riferimento all'**erroneo annullamento** degli **atti impugnati** e ritenendo di esaminare congiuntamente le doglianze del ricorrente, data la loro intima connessione, hanno dapprima ribadito che, secondo **pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale**, il contribuente che impugna una cartella di pagamento per motivi attinenti all'**omessa notifica** o all'**invalidità** degli **atti presupposti**, può agire **indifferentemente** nei confronti tanto dell'**Ente impositore** quanto del **riscossore, senza** che tra i due soggetti si configuri alcun **litisconsorzio necessario** ([SS.UU., n. 16412/2007](#)).

È **fatto salvo**, in ogni caso, l'**onere** per l'**Agente della riscossione** di **chiamare in causa l'Ente impositore**, in sede di costituzione in giudizio, per **manlevarlo** dall'esito infausto della **controversia**, ai sensi dell'[articolo 39 D.Lgs. 112/1999](#) (ex multis, [Cass., nn. 10019/2018, 10528/2017, 9762/2014, 21220/2012](#) e [1532/2012](#)).

Da ciò ne deriva che la **mancata chiamata in causa non** produce l'**invalidità** del **procedimento** per mancata integrazione del contraddittorio, né l'inopponibilità della sentenza nei confronti dell'Ente impositore pretermesso, quanto l'effetto costituito dalla **responsabilità** del **riscossore** per le eventuali **conseguenze negative** della **lite** sulla sorte del credito.

Quindi, nel caso *de quo*, ha **errato il giudice del gravame** nel ritenere tanto che si trattasse di un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**, quanto che dall'**omessa integrazione del contraddittorio** derivasse *ex se* **l'annullamento** degli atti impositivi.

Per contro, agendo nel pieno rispetto della legge, egli avrebbe dovuto **riformare la prima decisione e decidere nel merito** la controversia, in base ai motivi riproposti in appello dal contribuente.

Per tali considerazioni, il **ricorso** dell'Agente della riscossione è stato accolto, e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)